



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Febbraio 2011

IL CONAPO INCASSA UN ALTRO RISULTATO FASCE ORARIE DI CONTROLLO MALATTIA

emanata la circolare: le fasce orarie di visita fiscale per i VVF sono 10/12 e 17/19 come il CONAPO sostiene da un anno !!!

Oggi, dopo ennesime richieste e a 2 giorni dalla procedura di raffreddamento per lo stato di agitazione CONAPO che conteneva anche questa lamentela, il Dipartimento ha emanato la tanto richiesta circolare chiarificatrice e finalmente si fa chiarezza sui controlli sullo stato di malattia. Le nuove fasce orarie del decreto Brunetta non si applicano alle amministrazioni in regime di diritto pubblico e tra queste anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A distanza di un anno dalla nota del CONAPO (prot. n. [53/2010](#) del 27/02/2010), con la quale il CONAPO aveva sollevato il problema e contestato l'applicabilità ai VVF, vediamo finalmente luce. A seguito di quel nostro intervento, anche alcune altre organizzazioni sindacali VVF, evidentemente convenendo sulle nostre argomentazioni, avevano segnalato all'amministrazione l'anomalia (e le ringraziamo), mentre altre hanno preferito tacere (quelle che ci vogliono uguali ai manovali). In risposta il Dipartimento VVF con circolare prot. n. [9775](#) del 31/03/2010 aveva reso noto di aver posto un preciso quesito al dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicabilità o meno ai vigili del fuoco delle nuove fasce orarie di malattia, senza tuttavia di impartire precise disposizioni uniformi da adottare nell'attesa di risposta.

Proprio per il mancato chiarimento da parte dell'amministrazione centrale, è accaduto che ogni Comandante Provinciale ha interpretato in modo autonomo le norme, con il risultato che vi sono comandi che hanno applicato le vecchie fasce di controllo 10/12 e 17/19 ed altri che hanno applicato le nuove fasce Brunetta 9/13 e 15/18.

Per questo motivo il CONAPO, con nota prot. n. [123/2010](#) del 30/05/2010 ha nuovamente sollecitato una circolare chiarificatrice, rendendo noto al nostro dipartimento che altre amministrazioni in regime di diritto pubblico avevano già emanato circolari con cui ritenevano di non dovere applicare le nuove fasce orarie di controllo ai loro dipendenti in regime di diritto pubblico, tra cui la Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria GDAP 023084-2 del 27/05/2010 che chiarisce il diverso trattamento tra il loro personale dipendente in regime di diritto pubblico (dirigenti penitenziari, ufficiali ed agenti di polizia penitenziaria esclusi dalle nuove fasce) ed il loro personale in regime di diritto privato (altro personale amministrativo dipendente incluso nelle nuove fasce).

Ancora una volta la nostra amministrazione, nonostante la norma fosse chiara e bastasse fare al limite solo un copia-incolla delle circolari delle altre amministrazioni, è rimasta immobile e in silenzio, lasciando proliferare confusione, comportamenti difforni nei Comandi ed esponendo così i dirigenti e i rappresentanti CONAPO al contenzioso.

Anche per questo motivo abbiamo deciso proclamare lo stato di agitazione nazionale (si veda nota CONAPO prot. n. [35/2011](#) del 04/02/2011 – pag. 3 punto 6) al fine di obbligare l'amministrazione a riferire della cosa davanti al Sottosegretario.

E stranamente.... dopo un anno di attesa, ma solo poche ore prima dell'[appuntamento](#) con il sottosegretario previsto per dopodomani 23/02/2011 per la procedura di conciliazione è arrivato il miracolo.... esce la circolare e viene fatta chiarezza con le stesse motivazioni che il CONAPO sostiene da un anno....., quindi possiamo dire di averla spuntata !!!

Ma le questioni da risolvere ancora sul tappeto sono tante ed importanti.

E su tutte pretenderemo chiarezza !

ORGOLIOSI DI ESSERE CONAPO !!!

(su www.conapo.it è visionabile la circolare)

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Prot. 948
S 166

Roma,

21 FEB 2011

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Orario delle visite fiscali per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Informativa.

Per opportuna informazione si trasmette copia nota n. 6024 del 21 febbraio 2011 concernente l'oggetto, predisposta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cerrone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale Risorse Umane
Servizio III

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0006024 del 21/02/2011

Ai sigg. Direttori regionali ed Interregionale VV.F.
LORO SEDI

Ai sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI

Ai sigg. Direttori Centrali
SEDE

Al sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Al sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto
SEDE

Ai sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione
SEDE

Per conoscenza

Al sig. Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco

SEDE

Oggetto: Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- orario delle visite fiscali

Con nota del 31/3/2010, era stata data notizia di un quesito posto al Dipartimento della Funzione Pubblica, peraltro tuttora non pervenuto, in ordine alla non applicabilità nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del DM 18 dicembre 2009, pubblicato sulla GU 20.01.2010, con il quale sono state stabilite le nuove fasce orarie di reperibilità in vigore dal 4 febbraio 2010: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi.

La questione si pone in quanto l'art.68 del D.L.vo 150/2009, nel modificare l'art.55 del D.Lvo 165/2001, definisce l'ambito di applicazione del medesimo articolo e di quelli seguenti, stabilendo che le disposizioni fino all'art.55—octies costituiscono norme imperative che si applicano nei confronti dei dipendenti pubblici contrattualizzati, per l'effetto escludendo le categorie di personale in regime di diritto pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Poiché da più parti vengono segnalati comportamenti non uniformi, si chiarisce che questo Dipartimento ritiene che le nuove disposizioni, essendo rivolte al solo personale contrattualizzato, non trovano applicazione nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, almeno fino a quando non interverranno discipline ad hoc che le estendano anche al personale in regime di diritto pubblico.

Pertanto, le disposizioni d'applicarsi sono quelle dei DPR 7 maggio 2008 con cui sono stati recepiti gli accordi sindacali ai sensi del decreto leg.vo n.217\2005 e, più in particolare, l'art.4 per il personale direttivo e dirigente e l'art.15 per quello non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Analogamente, per quanto riguarda la trasmissione dei certificati medici per le assenze, per la quale si confermano le disposizioni impartite con nota n.33135 del 17\11\2010.

Si prega le SS.LL. di voler diffondere il contenuto della presente al personale in servizio nei propri uffici.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Fiorini